

Silenzio-rifiuto (o inadempimento) della P.A. rispetto ad un'istanza per il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza ambientale) di un parco eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 19 febbraio 2021, n. 313 - Adamo, pres.; Ieva, est. - WPD Monte Cigliano s.r.l. (avv.ti Rosignoli, Bucello, Macchione e Viola) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dal Ministero rispetto ad un'istanza per il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza ambientale) di un progetto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l'istante società impugnava il silenzio-inadempimento (o rifiuto) serbato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla propria istanza del 3 giugno 2019 inerente la valutazione di compatibilità ambientale del parco eolico da realizzarsi in prevalenza nel territorio del Comune di Troia (FG) e composto da 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 121,90 MW.

Accedeva infatti che verificata la completezza formale dell'istanza, il prefato Ministero dichiarasse la procedibilità dell'istanza di V.I.A., con nota del 10 giugno 2019 n. 0014759 con attribuzione del codice identificativo "ID_VIP:4701, delineandone l'iter seguente.

Tuttavia, nel prosieguo, né gli Uffici del predetto Ministero dell'ambiente, né la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S. hanno mai avviato l'istruttoria, né tantomeno convocato riunioni per discutere degli impatti ambientali dell'opera.

2.- Si costituiva formalmente l'intimato Ministero, senza contro-dedurre, contestare specificamente, né depositare documenti.

3.- Alla fissata udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva trattenuto in decisione, a seguito discussione da remoto alla quale è intervenuta la sola parte ricorrente.

4.- Il ricorso è fondato.

In base agli atti prodotti al processo, il Ministero dell'ambiente, dopo l'adozione del riscontro formale dell'istanza presentata, è rimasto inerte.

La società ricorrente ha inoltre chiesto al Ministero di chiarire le ragioni per cui il procedimento non proseguisse per l'istruttoria di rito (nota del 15 ottobre 2019) e poi ha fatto pervenire due solleciti (rispettivamente in data 12 dicembre 2019 e 19 giugno 2020). Asserisce parte istante che tutte e tre le comunicazioni di WPD siano rimaste prive di riscontro. Ancor più, il Ministero dei beni culturali, avuta contezza circa il mancato prosieguo della procedura, ha domandato chiarimenti in merito al Ministero dell'ambiente (nota del 15 settembre 2020, n. 0026757-P), non ricevendo però riscontro, per quanto consti al Collegio.

La società istante ha proposto ricorso, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; dell'art. 1 della direttiva 2011/92/UE, dell'art. 5 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

In particolare, ha rappresentato che, in base alla versione del c.d. codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), nel testo *ratione temporis* vigente, il procedimento di V.I.A. avrebbe dovuto concludersi entro 255 giorni, quale sommatoria complessiva dei termini intermedi stabiliti dagli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, concludendosi indi il procedimento entro il 20 febbraio 2020, considerato che l'istanza di V.I.A. è stata dichiarata procedibile in data 10 giugno 2019.

Detto assunto è peraltro rimasto incontestato.

In diritto, va rammentato che – impregiudicato il merito del provvedimento – l'azione avverso il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e all'art. 117 del codice del processo amministrativo, prevede la presenza di due requisiti fondamentali: 1) la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; 2) l'inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.

Questi due elementi qualificano dunque in modo essenziale l'azione proponibile avverso il silenzio dell'amministrazione. Il silenzio-inadempimento viene a configurarsi come omissione, o rifiuto, o inerzia, che contravviene all'obbligo di concludere il procedimento in forma espressa (art. 2 della legge del 7 agosto 1990, n. 241).

Indi, il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota come processo di accertamento della violazione dell'obbligo dell'amministrazione a provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero anche dai principi informatori dell'azione amministrativa, quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano comunque l'adozione di un provvedimento.

Nel caso di specie, vi sono le sopra richiamate norme, che descrivono compiutamente l'*iter* che le domande di autorizzazione alla realizzazione dei c.d. parchi eolici devono seguire, al fine di pervenire ad un provvedimento espresso. Il Ministero dell'ambiente, in base ai documenti prodotti nel processo, ha disatteso il normale svolgimento dell'azione amministrativa che le incombeva.

5.- In conclusione, per i sopramenzionati motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente con accertamento dell'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni, data la complessità delle questioni, ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo, dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.

Data la peculiarità della materia ambientale, il Collegio ritiene di dover soprassedere alla richiesta nomina di un Commissario *ad acta* in questa fase.

6.- Va inoltre posto in evidenza che l'art. 2 (*Conclusione del procedimento*), comma 8, seconda parte, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come novellato dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, ha previsto che le sentenze passate in giudicato, che accolgono il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione siano trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti, come pure da apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, del 10 maggio 2012 n. 4 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 31 luglio 2012 n. 177).

7.- Le spese seguono la soccombenza a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono liquidate come in dispositivo. Vanno compensate per le altre parti, in considerazione della posizione accessoria nel procedimento all'iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il contributo unificato va rifiuto, in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concludere, entro il termine di sessanta giorni, il procedimento iniziato.

Condanna il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate per le altre parti. C.U. rifiuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda la Segreteria del Tribunale a trasmettere la presente sentenza, al passaggio in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti in Roma.

(Omissis)